



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE II^a SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 16 GENNAIO 2015

- 1. Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Barletta/Melfi del 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014) l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €500,00.
- 2. Ricorso Sig. MONTORI FRANCO** **INAMMISSIBILE** avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.10.2019 ed ammenda di € 300,00 inflitta seguito gara Ducato Calcio/Olympia Thyru S.V. Farini del 2.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 53 del 6.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d'appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 67 del 28.11.2014)
- 3. Ricorso CALCIO LECCO 1912** **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Villafranca Veronese/Calcio Lecco del 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)



4. Ricorso ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di €2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ascoli Picchio/Santarcangelo del 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/DIV del 16.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €1.500,00.

5. Ricorso A.S.D. CALCIO POMIGLIANO

avverso le sanzioni:

- squalifica del campo di giuoco per 3 giornate effettive di gara da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse;
- ammenda di €3.000,00,

inflitte seguito gara Calcio Pomigliano/Monopoli del 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **RESPINGE**

6. Ricorso A.S.D. CALCIO POMIGLIANO

avverso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2018 inflitta al sig. Seno Vincenzo seguito gara Calcio Pomigliano/Monopoli del 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **RESPINGE**

7. Ricorso S.S. D.R.L. PIACENZA CALCIO 1919

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Mauri Stefano seguito gara Fidenza/Piacenza Calcio 1919 del 20.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

RESPINTO

8. Ricorso S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Olcese Emiliano seguito gara Bisceglie/Fidelis Andria del 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

RESPINTO

9. Ricorso A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ostia Mare Lido Calcio/Cynthia 1920 del 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €500,00.



24.12.2014)

10. Ricorso POL. OLYMPIA AGNONESE PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
A.S.D. l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00 inflitta alla reclamante a €700,00.
inflitta alla reclamante seguito gara Olympia
Agnonese/Maceratese del 21.12.2014 (Delibera
del Giudice Sportivo presso il Dipartimento
Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

11. Ricorso A.C. CUNEO 1905 S.r.l. RESPINTO
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate
effettive di gara inflitta al calc. Carretto Luca
seguito gara Caronnese S.S.A.r.l./Cuneo 1905
S.r.l. S.D. del 4.1.2015 (Delibera del Giudice
Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –
Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

12. Ricorso S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L. RESPINTO
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate
effettive di gara inflitta al calc. Giudici Luca
seguito gara Caronnese S.S.A.r.l./Cuneo 1905
S.r.l. S.D. del 4.1.2015 (Delibera del Giudice
Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –
Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

13. Ricorso BIANCOSCUDATI PADOVA ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la
avverso le sanzioni: sanzione all'obbligo di disputa di 1 gara con il
- obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse; settore dello stadio denominato "Fattori" privo
- ammenda di €2.000,00, di spettatori.
inflitte seguito gara Altovicentino/Biancoscudati Conferma l'ammenda.
Padova del 4.1.2015 (Delibera del Giudice
Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –
Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

